

Nel diritto del lavoro esistono dei temi, di fondamentale importanza, che nella coscienza comune si ritengono insoluti ormai da moltissimo tempo, e che invece periodicamente riemergono nel dibattito giuridico, operando come un fiume carsico che riaffiora alla superficie dopo un incontrollato percorso sotterraneo.

Uno di questi forse il più importante, è quello della giusta retribuzione, che per molti anni ha costituito un assillante problema degli operatori sindacali, economici, politici e ovviamente anche dei giuristi. In una situazione di non vincibilità delle tariffe retributive, conseguenza diretta della non obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi di lavoro il legislatore pose un limite ben preciso alla libertà di contrattazione, introducendo con l'art. 36 della Costituzione il principio per cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ed in ogni caso adeguata alle necessità personali e familiari.

Ma pur con tale premessa, come determinare il salario giusto? Non stiamo a ripetere qui il lunghissimo e assai travagliato dibattito che si sviluppò soprattutto negli anni '50. Ci basti ricordare come l'approccio finale sostanzialmente accettato fu quello di escludere che il Costituito avesse voluto affidare ai giudici ordinari il potere di determinare in concreto, in totale libertà, la retribuzione sufficiente, poiché in tale ipotesi si sarebbe scelto il meno garantista degli espedienti, potendosi avere nell'ambito della stessa attività lavorativa diversissime opinioni contrastanti, frutto di opzioni ideologiche tanto più pericolose quanto meno controllabili e censurabili.

Col tempo il contrasto trovò una

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore Bruno Aguiola, avvocato Funzione pubblica Cgil Piergianni Altieri, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino Nynasa Bhesi, avvocato Cdl. di Milano Saverio Negro, avvocato Cdl. di Roma

Il richiamo all'art. 36 della Costituzione Come determinare il salario giusto?

NINO RUFFONE

propria composizione, assumendosi le tabelle retributive contenute nei contratti collettivi come punto di riferimento da analizzare con attenzione per regolare i problemi salariali di quei rapporti lavorativi per i quali fosse stata accertata la non applicabilità del contratto collettivo. Questa soluzione venne anche facilitata dal fatto che il contratto collettivo di lavoro, da parte sua, ampliava il campo di operatività, sia per accettazione esplicita da parte delle aziende, sia per recepimento implicito. Nella giurisprudenza formatasi in quei lontani anni, si convenne anche, in larga misura, che da queste statuizioni la giurisprudenza avrebbe altresì potuto distaccarsi sia per aumentare che per diminuire l'entità dei compensi retributivi ma motivando adeguatamente le ragioni che la inducevano a non tener conto delle tabelle sindacali.

Abbiamo sinteticamente richiamato queste considerazioni che appartengono alla prassi del

diritto del lavoro, perché ci pare che da qualche tempo si stia tentando di rimettere in discussione l'intero problema con maggior frequenza si leggono sulle riviste specializzate delle decisioni che lasciano francamente sconcertati.

Così dalla sentenza n. 1903 del 25 febbraio 1994 della Corte di Cassazione, apprendiamo che è stata riformata la precedente decisione del Tribunale di Lecce (che confermava la precedente decisione del pretore) il quale pur riconoscendo che alcuni lavoratori avevano svolto la loro attività come operai agricoli e nel connesso stabilimento di produzione vinicola, e pur riconoscendo quindi che questi lavoratori avevano diritto ad una equa retribuzione (che non era stata nemmeno composta), aveva però concluso che l'equa retribuzione doveva essere determinata nella misura del 75% di quella prevista dai corrispondenti contratti collettivi. Questa notevole decurtazione veniva giustificata con l'al-

fermazione che si trattava di induzione rientrando in un criterio usuale e legittimo in quella zona, stante il depresso ambiente socio-economico in cui i lavoratori operavano e vivevano e del più basso costo della vita (sia detto senza malizia se queste ragioni dovessero essere fondate, dovrebbero essere decurtate anche le retribuzioni dei giudici che operano in quelle zone).

Giustamente e con argomenti condivisibili la Cassazione ha riformato la sentenza spiegando che lo scostamento tra la retribuzione contrattuale e quella equa ex art. 36 della Costituzione non può trovare motivazione nel richiamo a condizioni ambientali e territoriali anche se peculiari del settore di lavoro interessato, perché il precetto costituzionale è appunto rivolto ad impedire ogni ragione di sfruttamento qualunque sia la ragione che tale sfruttamento rende possibile. Il riferimento alla «paga corrente in piazza» costituisce una falsa garanzia, ed anzi un inammissibile sfruttamento del lavoro subordinato.

Nell'opinione comune si ritiene che i problemi di concreta attuazione dell'art. 36 della Costituzione fossero risolti ormai da tempo. Se così non dovesse essere, bisognerà allora riconsiderare anche l'altro aspetto della medaglia e cioè che le retribuzioni contrattuali sono ormai ferme da anni, mentre la svalutazione monetaria ha ripreso a correre e nessuna indennità di contingenza recupera il terreno perduto in questo caso dovrebbe essere altrettanto lecito invocare l'art. 36 della Costituzione per chiedere un aumento delle retribuzioni per riportarle al precedente valore in modo da ripristinare quel livello minimo che il costituzionale ha ritenuto indispensabile per rendere dignitoso il lavoro umano.

Ma a chi conviene riaccedere a questo conflitto?

Come sono stati rimossi i «blocchi» voluti da Amato e Berlusconi

Ho circa 57 anni e quasi 37 anni di contributi Inps, sono artigiano ora-fiduciario. Sono uno dei 34.000 «tappini» incappati nella bella delle belle dei vani blocchi felicemente inaugurati da Amato nel settembre del 1992 (viaggio quindi felice verso i tre anni). È ovvio che seguiva con grande interesse questa cosa importante che è la riforma delle pensioni per il futuro (ho due figli). Ma proprio da quando è iniziata questa trattativa ho notato il calare del silenzio totale su di noi tanto che perfino Alfiero Grandi, che sempre metteva al primo posto questa questione, non ne parlava più.

Visto che in altre categorie si sta mandando in pensione gente con «servizi» di svariati anni, oltre a congrue buonissime voci capire se noi siamo cittadini di serie C o di serie D. Chiudo ricordando ai compagni del Pds e agli amici del sindacato della mia età, una circostanza che loro ben conoscono: negli anni '50-60 era in uso da parte di tutti i «padroni» iscriverci all'Inps i giovani 5 anni dopo la loro assunzione pur non dovendo pagare nulla in quanto erano contributi figurativi. Ne consegue che io e altri come me abbiamo circa 42 anni di lavoro sul groppone, e ancora non si degnano di farci sapere se dovremo morire sul posto di lavoro o no.

Giancarlo Carquetti

Roma

Non è calato il silenzio sui «blocchi». A seguito dell'accordo del 1° dicembre 1994 è incominciato lo «sblocco» graduale.

«coloro che avevano maturato i 35 anni di contribuzione fin dal 1993 e avevano cessato il lavoro entro il 31 dicembre 1994 hanno avuto la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 1995».

«coloro che a dicembre 1993 potevano far valere almeno 36 anni di contribuzione, hanno avuto la possibilità di accedere alla pensione di anzianità a partire dal 1° giugno 1995».

«coloro che a dicembre 1993 avevano meno di 36 anni di contribuzione ma più di 35, potranno accedere alla pensione di anzianità a partire dal 1° settembre prossimo».

I blocchi improvvisi e indiscriminati delle pensioni di anzianità (operati dai governi Amato e Berlusconi) hanno provocato la situazione più o meno nota e evidenziata anche dal nostro lettore. L'intesa

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavallera, Ottavio Di Lorenzo Angelo Mazzoni, Nicola Tisci

raggiunta tra le Confederazioni sindacali e il governo, è inclusa nel disegno di legge di riforma delle pensioni che il governo ha presentato alla Camera dei deputati, oltre a regolamentare l'accesso al pensionamento di coloro che sono rimasti bloccati, disciplina in modo nuovo l'accesso alla pensione di anzianità anche per evitare nuovi improvvisi e indiscriminati blocchi.

Adeguamento normativa Mutualità casalinghe

Sono venute a conoscenza tramite gli organi di informazione che il ministro in carica del Lavoro e della Previdenza sociale sta preparando nel contesto della riforma pensionistica, una norma per l'istituzione della Mutualità pensioni per le casalinghe. Se ha la bontà di leggere le istanze inviate a suo tempo che allego in fotocopia si renderà conto che:

1) esiste già una legge dello Stato in materia legge 389 del 5/3/1963

2) che la Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 26/2/1993 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 9 della stessa legge perché non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.

3) che questa legge per oltre 30 anni è stata completamente ignorata da tutti e l'importo dei contributi volontari annuali non è mai stato aggiornato come era previsto dalla sopracitata legge.

Ora chiedo, si possono svegliare dal torpore e ignoranza gli organi competenti per materia (governo e sindacati) ed evitare di legiferare su un argomento già previsto da una legge dello Stato?

M. Giuseppa Rinaldi

Pisa

Nell'intesa tra Confederazioni sindacali e governo per la riforma del sistema pensionistico non è prevista la «istituzione» della Mutualità pensioni per le casalinghe. Poiché la riforma prevede un diverso metodo per il calcolo della pensione, si ren-

de necessario adeguare al nuovo metodo anche la determinazione dell'importo delle pensioni della Mutualità per le casalinghe.

Per tale motivo nel disegno di legge predisposto dal governo è seguito dell'intesa con le Confederazioni sindacali è compreso anche un articolo (il n. 22) con il quale è prevista una delega del Parlamento al governo per «armonizzare la disciplina della gestione mutualità pensioni, istituita in seno all'Inps dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alla peculiarità della specifica riforma di assicurazione e sulla base dei seguenti principi:

- conferma della volontarietà dell'accesso

- applicazione del sistema contributivo

- adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 2 e seguenti, in cui è compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

Come si può rilevare, non si tratta della istituzione di una nuova gestione ma più semplicemente, dell'adeguamento di quella già esistente. Nell'occasione dovrà essere data attuazione anche alla citata sentenza della Corte costituzionale.

Verrà pagata l'ultima quota di perequazione vecchio pensionati

Sono un pensionato autofinanziato di Roma (dal 1973) il 10 aprile 1995, nell'Unità, rubrica «Previdenza», ho letto che il Fondo pensioni degli autofinanziati è stato soppresso dal 1° gennaio 1995.

Premesso quanto sopra chiedo con la soppressione del Fondo di cui sopra, noi pensionati abbiamo più diritto il 1° ottobre 1995 a percepire l'ultima rata prevista per le pensioni di annata dei fondi speciali Inps?

Demetrio Corti

Roma

Il trasferimento al Fpid (Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps) non mette in discussione i diritti già maturati. Pertanto con il 1° ottobre 1995 anche i pensionati ex autofinanziati avranno l'ultima quota dell'aumento previsto dal decreto-legge 409/90 per la perequazione delle vecchie pensioni così come l'avranno anche gli iscritti al Fpid qualora ne abbiano titolo.

Soci di cooperative e Giudice del lavoro

Cara Unità, ho lavorato per una impresa di pulizie con contratto di appalto presso una Usl di Torino. La datrice di lavoro era una cooperativa, ed io ero socio. Sono stata obbligata a diventare socia quando è nato il rapporto anche se la mia volontà era ben diversa. Ora questa cooperativa ha perduto l'appalto e io e le mie colleghe siamo passate alle dipendenze dell'impresa che è subentrata nell'appalto. Tuttavia nei confronti della vecchia cooperativa vanto dei crediti dovuti pro muovere una causa per ottenere il pagamento. Mi è stato fatto presente che dovrei rivolgermi non al pretore del lavoro, ma al Tribunale e questo perché io ero socia e non dipendente. È possibile che io non possa utilizzare gli

Soci di cooperative e Giudice del lavoro

strumenti giuridici riconosciuti a tutti i lavoratori?

Lettera firmata

Torino

La lettera espone un problema che non ha ancora trovato una soluzione accettabile. Infatti la prevalente giurisprudenza, soprattutto quella della Corte di Cassazione ritiene che i soci delle cooperative non possano ricorrere al pretore del lavoro, in quanto per le loro vertenze si muoverebbe nell'ambito

del diritto societario con conseguente competenza del Tribunale. Si tratta di una soluzione non conforme a criteri di giustizia sostanziale perché i soci delle cooperative, solitamente, non svolgono alcuna vera funzione societaria, ma sono dei dipendenti a tutti gli effetti e a volte il lavoratore non ha nemmeno, o comunque non ha piena conoscenza, di essere un socio, essendo stato obbligato a firmare un modulo di adesione alla cooperativa se voleva lavorare

Quello che sconcerta è il rilievo che da un punto di vista retributivo e previdenziale da tempo il trattamento dei soci di cooperative è identico a quello dei dipendenti. Ora con la legge 223/91 e le modifiche apportate con la legge 236/91 sia ai dipendenti subordinati che ai soci di cooperative si applicano le identiche regole per la Cigs, per la mobilità e per la riduzione del personale. Non esiste alcun motivo per continuare ad escludere la competenza del giudice del lavoro per dinanziare le controversie di questi lavoratori.

Di recente in questo senso si è pronunciato il pretore di Milano (sentenza 12/7/1994). Sarebbe tuttora necessario, ed è ormai del tutto maturo, una modesta riforma del Parlamento.

□NR

Advertisement for l'Unità vacanze featuring travel agency services, hotel listings (Santa Caterina Valfurva, Passo del Tonale, Hotel Villaggio Corte Rosada, Hotel Dei Pini, Stintino Hotel, Isola di Rodi, Isola di Creta), and travel packages for various Italian regions like Sardegna and Tunisia.